

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Città di Luino – Carlo Volonté"



Sede centrale:

Via Lugano 24/A
21016 LUINO
Tel.: 0332.530387
FAX: 0332.534523
C.F: 84002750127
C/C POST.: 18840215

E-mail: segreteria@isisluino.it
Sito: www.isisluino.it

Sede associata:

Via Cervinia 54
21016 LUINO
Tel.: 0332.511643
FAX: 0332.511643

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 10.3, comma a del Decreto legislativo 297/1994, è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche ed integrazioni. Ha pertanto carattere vincolante.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, coerentemente e in funzione del Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il diritto allo studio (anche attraverso percorsi individualizzati, recupero, approfondimento, sostegno, sviluppo delle potenzialità di ciascuno anche in presenza di situazioni di svantaggio) e il rispetto delle libertà e dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Su tali principi e valori si fonda l'indirizzo culturale dell'Istituto, il quale è pertanto aperto al rinnovamento e alle sperimentazioni didattiche e metodologiche.

Il presente Regolamento è, dunque, uno strumento anche a carattere formativo ma definisce anche norme di relazione e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica

Fanno parte integrante del presente Regolamento e ad esso sono allegati i regolamenti: Provvedimenti disciplinari, uscite, scambi, visite guidate, viaggi d'istruzione, assemblee degli studenti, biblioteca, laboratori, attività, spazi e organismi.

Il Regolamento dovrà essere letto alle classi e portato a conoscenza dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

FREQUENZA

Art. 1 - Ingresso nell'Istituto: Per gli studenti l'ingresso (che viene annunciato mediante il suono di una campanella) attraverso la porta principale è consentito alle ore 07,50. E' vietato agli studenti l'ingresso (nella Sede Centrale) dalla porta sotto il portico del lato ovest. L'ingresso di persone estranee all'Istituto é consentito quando si tratti: dei rappresentanti delle Istituzioni, dei dirigenti e dei funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, di persone autorizzate o invitate dal Dirigente Scolastico, dei rappresentanti sindacali per le funzioni previste dal c.c.n.l., dei dipendenti di altre istituzioni scolastiche in occasione di assemblee sindacali, delle forze dell'ordine per l'espletamento delle loro funzioni, delle persone dipendenti di imprese fornitrici o di manutenzione e degli studenti del Liceo (che possono accedere al bar in virtù di accordi e convenzioni stipulate dall'Istituto). I genitori (o chi ne fa le veci) degli studenti non sono considerati estranei all'Istituto. I genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto per la prima volta possono accedere agli uffici amministrativi. I genitori, gli studenti e gli insegnanti di terza media possono accedere all'Istituto in occasione delle attività promosse per l'orientamento. L'uso dell'ascensore è consentito ai portatori di handicap e a chi ne faccia richiesta per difficoltà fisiche.

Art. 2 - Inizio delle lezioni: L'inizio delle lezioni (che viene dato dal suono di un secondo squillo di campanella) è previsto alle ore 08,00 e i docenti, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, raggiungono le rispettive aule esercitando la sorveglianza sugli studenti. Dopo le ore 08,00, il personale ausiliario provvede alla chiusura delle porte d'ingresso.

Art. 3 - Entrate in ritardo: Gli studenti ritardatari che accederanno all'Istituto entro la prima ora (dalle 08,00 alle 09,00) verranno ammessi dal docente in classe con giustificazione da presentarsi immediatamente o al massimo il giorno di lezione successivo con annotazione sul registro di classe. Lo studente che si presenta dopo l'inizio della seconda ora di lezione verrà ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, ma se il ritardo non è giustificato da gravi e documentati motivi, verrà considerato infrazione e come tale sanzionato. Disfunzioni nei trasporti pubblici possono costituire solo eccezionalmente valido motivo di giustificazione. I docenti che rilevano ritardi sistematici sono tenuti a comunicarli al coordinatore di classe o ai collaboratori del Dirigente Scolastico; sarà cura del Dirigente Scolastico disporre per una tempestiva comunicazione alla famiglia.

Art. 4 - Ingresso posticipato ed uscita anticipata: Nel caso in cui la scuola non fosse in grado di garantire un regolare svolgimento delle lezioni nelle prime o nelle ultime ore, si autorizzerà l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata, previa comunicazione scritta ai genitori il giorno precedente.

Art. 5 - Uscita dall'Istituto: Ogni uscita dalla scuola, che non sia quella al termine delle lezioni, deve essere giustificata. Non è consentito agli studenti di uscire senza autorizzazione dall'Istituto prima del termine delle lezioni. La scuola declina ogni responsabilità sia essa civile che penale qualora gli studenti lascino senza autorizzazione l'Istituto prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori o i familiari dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto personale dello studente e prelevare personalmente lo studente (se minorenne). Le richieste di uscita anticipata per impegni sportivi devono essere formulate dai genitori. Le richieste di uscita anticipata per motivi di salute devono essere fatte dai genitori degli studenti minorenni sul libretto personale. Gli studenti maggiorenni ne faranno richiesta con il libretto personale. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere in tutti i casi un'attestazione che, rispettando il diritto alla riservatezza degli studenti e dei genitori, giustifichi l'uscita anticipata. La richiesta di uscita anticipata deve essere presentata, ad inizio giornata, al D.S. o a un suo collaboratore per l'autorizzazione. In Sede Centrale è sufficiente consegnare tale richiesta ai collaboratori scolastici presso la postazione posta all'ingresso della scuola. L'uscita avviene presentando il permesso ottenuto al docente presente in aula, il quale provvede a registrare il nome dello studente e l'ora di uscita sul registro di classe. Il Dirigente Scolastico può concedere permessi speciali d'ingresso ritardato o di uscita anticipata documentati, di validità temporanea, su richiesta dei genitori dell'interessato (nel caso in cui lo studente fosse minorenne). Il venir meno delle condizioni che hanno determinato la concessione del permesso, ne comporta la revoca.

Art. 6 - Uscita dall'aula: Non sono consentite le uscite durante le ore di lezione, salvo casi di necessità; il docente è tenuto a segnalare sul registro le permanenze prolungate e non giustificate fuori dall'aula e ad accertare i motivi del mancato rientro; non è permesso agli studenti, durante le ore di lezione, rifornirsi di cibi e bevande ai distributori automatici; gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica non possono, durante l'ora di lezione, abbandonare l'Istituto; gli studenti possono entrare un'ora dopo o uscire un'ora prima nel caso in cui l'ora di religione sia posta alla prima o all'ultima ora; non è consentito, durante le lezioni, sostare o soffermarsi nell'atrio, nei corridoi o davanti alla fotocopiatrice; nel caso in cui lo studente venga allontanato dall'aula per punizione, il docente è tenuto ad incaricare il personale ausiliario della sorveglianza, allo scopo di segnalare eventuali comportamenti di disturbo.

I trasferimenti all'interno dell'edificio, previsti dall'orario scolastico, dovranno avvenire in modo ordinato, silenzioso e rapido, così da consentire un regolare svolgimento delle lezioni. Agli studenti è consentito il transito in sala insegnanti solo per accedere alle aule ad essa adiacenti.

Art. 7 - Intervallo

E' severamente vietato abbandonare l'Istituto durante l'intervallo. Gli studenti possono circolare nei corridoi, nei disimpegni e negli spazi esterni riportati in planimetria e affissi nelle aule. Il servizio di vigilanza è affidato al personale docente in servizio. Il ritardo nel rientro dall'intervallo è considerato come infrazione ai "doveri".

Art. 8 - Assenza degli insegnanti

In caso di assenza dell'insegnante, gli studenti rimangono nell'aula in attesa che il Dirigente Scolastico, su segnalazione del personale ausiliario, provveda tempestivamente alla sostituzione con i docenti a disposizione o disponibili in quel momento. Se il docente, per motivi eccezionali, deve lasciare l'aula, la sorveglianza sugli studenti è affidata al personale ausiliario in servizio sul piano.

Nel caso in cui l'assenza dell'insegnante si protragga per più giorni e si decida per questo motivo, in via eccezionale, di posticipare l'ingresso o anticipare l'uscita degli studenti, la comunicazione relativa deve essere data tempestivamente.

In caso di agitazioni sindacali da parte degli insegnanti, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con congruo anticipo, la possibilità che non sia garantito il normale svolgimento dell'attività didattica. Si provvederà, comunque, alla sorveglianza degli studenti presenti in Istituto con il personale a disposizione.

Art. 9 - Cambi d'ora: Nel caso in cui la classe non debba cambiare aula, il docente che, conclusa l'ora di lezione, non abbia impegni di servizio in quella successiva, è tenuto ad attendere il collega che subentra, Se il docente in procinto di lasciare la classe e quello che deve subentrare hanno impegni di servizio, la sorveglianza è affidata al personale ausiliario. Nel caso in cui gli studenti debbano trasferirsi nei laboratori, possono entrarvi solo in presenza del docente. Ove il docente fosse assente, gli studenti sosterranno nel corridoio ed il personale ausiliario in servizio sul piano comunicherà tempestivamente l'assenza del docente al Dirigente Scolastico affinché provveda alla sostituzione: Il ritardo nel rientro al cambio dell'ora è considerato come infrazione ai doveri.

Art. 10 - Assenza degli studenti: Tutti gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Le assenze ingiustificate, le assenze "strategiche", i ritardi e le uscite anticipate non giustificate, sono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazione ai doveri.

Le assenze vanno giustificate sul libretto personale. La giustificazione delle assenze deve essere effettuata dai docenti della prima ora, che annoteranno sul registro di classe l'avvenuta giustificazione negli spazi appositi del giorno in cui viene effettuata. Gli studenti privi di giustificazione sono ammessi in classe con riserva, con annotazione sul registro di classe e dovranno giustificare il giorno successivo. La mancata giustificazione deve essere annotata sul registro di classe negli appositi spazi del giorno successivo. In caso di ripetute assenze non giustificate i docenti informeranno il coordinatore di classe che provvederà a contattare la famiglia, anche se trattasi di studenti maggiorenni. Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione dei docenti, ha facoltà di segnalare alle famiglie i casi di numerose assenze, di assenze ingiustificate e di assenze di dubbia giustificazione, nonché lo scarso rendimento degli studenti.

Art. 11 - Libretto personale: L'Istituto consegna all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente il libretto personale da utilizzarsi per ogni comunicazione scuola-famiglia e per la giustificazione delle assenze. I genitori devono depositare in segreteria didattica le proprie firme all'atto dell'iscrizione e lasciare un recapito telefonico per le comunicazioni urgenti. Il libretto riporta anche le valutazioni scritte, orali, grafiche e pratiche a firma dell'insegnante. Per i minorenni fa fede la firma depositata da un genitore o da chi ne fa le veci. Lo studente che per qualsiasi motivo è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare. La giustificazione si effettua sul libretto personale e deve essere firmata da un genitore se lo studente è minorenne. In caso di smarrimento verrà consegnato un nuovo libretto, su richiesta di un genitore o di chi ne fa le veci, con la scritta "duplicato". Il libretto personale è anche un documento interno di riconoscimento e come tale andrà sempre portato con sé ed esibito ad ogni richiesta.

Art. 12 - Sciopero degli studenti: L'astensione collettiva degli studenti dalle lezioni (impropriamente detta sciopero) è considerata assenza a tutti gli effetti e, come tale, deve essere giustificata dal genitore o dallo studente stesso se maggiorenne.

Art. 13 - Parcheggio: Le moto e i motorini devono essere parcheggiati negli spazi appositi (zona palestra per la sede centrale e cortile interno per la sede distaccata). Le auto degli studenti della sede di Via Cervinia dovranno essere parcheggiate nel piazzale esterno alla scuola. Le auto degli studenti di via Lugano dovranno essere parcheggiate negli spazi non contrassegnati.

Art. 14 - Annotazione delle infrazioni: Tutte le infrazioni commesse dagli studenti durante le lezioni, al cambio dell'ora, durante l'intervallo, nel corso di tutte le attività pomeridiane, durante i viaggi di istruzione, le visite guidate, ecc, dovranno essere annotate dai docenti sul registro di classe.

Art. 15 - Uso e commercio di alcolici e sostanze stupefacenti: E' vietato introdurre nell'Istituto e portare con sé nei viaggi di istruzione, nelle visite guidate e in tutte le attività organizzate dalla scuola, bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Art. 16 - Abbigliamento: Tutti sono tenuti ad un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.

DIRITTI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

Art. 17 - Diritto di espressione: E' garantita a tutti la libertà di pensiero e di espressione nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico: è diritto degli studenti e delle altre componenti scolastiche affiggere negli spazi assegnati comunicazioni che riguardino la vita scolastica. Altre affissioni devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Sono vietate le comunicazioni anonime.

Art. 18 - Diritto di riunione: Ogni componente scolastica può riunirsi in assemblee o riunioni all'interno dell'Istituto. Alle riunioni, fatta eccezione per quelle sindacali, non possono partecipare estranei all'Istituto se non autorizzati dal Dirigente Scolastico. I genitori hanno diritto di riunirsi nella scuola in assemblea generale di classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La partecipazione degli studenti alle assemblee previste dai Decreti Delegati è da considerarsi parte integrante della formazione educativa degli studenti stessi, che in tal modo vivono la scuola in modo attivo e responsabile.

Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea d'Istituto non possono allontanarsi dall'Istituto ma devono restare nelle rispettive aule, assistiti dai docenti in servizio. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle assemblee di classe e possono chiedere la presenza del docente.

Art. 19 - Diritto di associazione

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche ed integrazioni. Al fine di svolgere iniziative, gli studenti, associati e non, hanno diritto di utilizzare gli spazi della scuola fuori dall'orario delle lezioni. Tale utilizzo dovrà essere preceduto da una richiesta al Dirigente Scolastico (con almeno tre giorni di preavviso) motivata, con ordine del giorno (senza la voce "varie ed eventuali") se si tratta di riunione. Il Dirigente Scolastico provvederà alla organizzazione del personale di sorveglianza.

Art. 20 - Diritto di informazione: E' diritto-dovere degli studenti conoscere la normativa e le procedure in cui sono coinvolti. Gli studenti devono essere informati in maniera efficace e tempestiva delle decisioni della scuola, in particolare delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione e di tutto ciò che può avere conseguenze sulla loro carriera scolastica. Ogni studente deve ricevere all'atto dell'iscrizione alla prima classe la sintesi del Piano dell'Offerta Formativa e deve essergli data lettura del presente regolamento. I genitori hanno diritto di avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti attraverso i colloqui e il libretto personale dello studente. E' fatto obbligo agli studenti minorenni di far firmare di volta in volta dalle famiglie le annotazioni che i docenti o il Dirigente Scolastico effettueranno sul libretto personale. Tutti i colloqui con le famiglie sono sospesi 30 giorni prima della fine delle lezioni.

Art. 21 - Diritto allo studio e alla formazione: E' diritto di tutti gli studenti ricevere una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai propri bisogni formativi. L'Istituto integra la normale attività didattica con iniziative volte all'accoglienza, al superamento degli svantaggi linguistici e non linguistici e organizza attività di orientamento e interculturali di tipo curricolare alle quali gli studenti debbono partecipare; l'Istituto organizza altre attività non curricolari la partecipazione alle quali è facoltativa.

Art. 22 - Diritto alla riservatezza: Tutti i membri delle componenti scolastiche hanno diritto alla tutela dei propri dati personali, che devono essere trattati come previsto dalla Legge 196/03.

Art. 23 - Diritto alla trasparenza: E' diritto di tutti gli studenti avere una valutazione trasparente e tempestiva anche al fine di una autovalutazione responsabile che consenta loro di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di intervenire per migliorare il proprio rendimento.

Art. 24 - Accesso al bar: L'accesso al bar della sede centrale è consentito agli studenti prima delle 07,55, durante l'intervallo e dopo le 13,30; l'accesso al bar è vietato durante le lezioni o al cambio dell'ora; al bar gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto; alla violazione di questa disposizione seguirà il divieto di ingresso al bar per il responsabile.

Art. 25 - Utilizzo fotocopiatrice

Gli studenti, muniti di tessera a barre (usa e getta), possono utilizzare le fotocopiatrici solo durante l'intervallo o a fine orario lezioni. Non si può uscire dalla classe in altri orari per fare fotocopie. La vendita delle tessere avverrà da parte di personale incaricato in giorno e ora stabiliti.

DOVERI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

Art. 26 - Patto sociale di corresponsabilità: L'Istituto può chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

La disciplina è affidata anche all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori, del personale docente e non docente.

Art. 27 - Rispetto della persona: Il rispetto della persona è fondamentale. Il comportamento deve essere corretto e rispettoso sia verso i compagni, sia verso tutto il personale docente e non docente.

E' vietata qualsiasi azione, anche di gruppo, continuativa e persistente che mira deliberatamente a fare del male o danneggiare altri studenti con prepotenze fisiche e/o verbali e psicologiche, l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di calunnie, dicerie, pettegolezzi e con l'aggressività intenzionale espressa in qualsiasi forma.

Art.28 - Divieto di fumare: Nel rispetto delle disposizioni vigenti, è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico; tale divieto vale per tutte le componenti scolastiche; i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Art. 29 - Rispetto dei beni della comunità scolastica: E' preciso dovere rispettare gli ambienti, gli spazi interni ed esterni, gli arredi, il materiale scolastico e bibliografico, i macchinari e i sussidi didattici. E' vietato imbrattare con scritte o altro i banchi, le sedie, le pareti, le porte e gli altri infissi delle aule e dei bagni. E' vietato lanciare oggetti dalle finestre ed appiccicare gomme da masticare sotto i banchi e le sedie. Dei danni ai beni immobili e mobili e per la perdita di questi ultimi sono chiamati a rispondere i responsabili sul piano disciplinare ma anche su quello patrimoniale. Gli studenti che rilevino strutture e materiali danneggiati e/o insudiciati hanno il dovere di segnalarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. Nei laboratori si devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, indicate dal regolamento interno di ciascun laboratorio e impartite dagli insegnanti e dagli assistenti.

Art. 30 - Oggetti di proprietà degli studenti: L'Istituto non risponde di beni, oggetti personali, preziosi, lasciati incustoditi o dimenticati. In palestra gli studenti possono consegnare al docente cose di loro proprietà, che verranno prese in consegna e riconsegnate alla fine della lezione. L'Istituto garantisce, comunque e per quanto è possibile, la vigilanza da parte del personale scolastico.

Art. 31 - Utilizzo del telefonino e degli altri dispositivi elettronici: Il divieto di utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione risponde a una generale norma di correttezza che trova una sua giustificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, una infrazione disciplinare sanzionabile.

I docenti sono autorizzati al ritiro temporaneo del telefono cellulare e degli altri dispositivi elettronici usati durante le ore di lezione e a consegnarlo al Dirigente Scolastico.

I docenti sono autorizzati altresì, nel caso se ne ravvisi l'opportunità, a prevedere misure organizzative atte a prevenire, durante le attività didattiche, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici. L'Istituto, in ogni caso, garantisce la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici del Dirigente Scolastico e della Segreteria. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento opera anche nei confronti del personale docente (Circolare n. 362 del 25.08.1998).

Art. 32 - Accesso agli uffici amministrativi: L'accesso agli uffici amministrativi è consentito solo negli orari stabiliti e richiamati con appositi cartelli. Ad esclusione degli assistenti amministrativi, è fatto divieto a chiunque, salvo motivate esigenze di servizio, intrattenersi negli uffici durante l'orario di servizio, eccezion fatta per l'orario di ricevimento.

Art. 33 - Accesso alla bidelleria: Agli alunni non è consentito l'accesso alla bidelleria se non in caso di improvviso malore e dietro autorizzazione del docente presente in aula; la permanenza in bidelleria non può protrarsi oltre il tempo necessario all'accertamento delle cause del malore; se le condizioni di salute dello studente non gli consentono di rientrare in aula in tempi brevi verrà avvertita la famiglia per prelevare lo studente e la struttura sanitaria per i casi che destano particolare preoccupazione.

Art. 34 - Modifiche al regolamento: Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione alla comunità scolastica.

E' demandata al Consiglio d'Istituto l'interpretazione del presente regolamento e l'eventuale emissione di note chiarificatrici ed attuative.